



CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale

Incontro di studio n. 5326 sul tema:

“LE VOCI DI DANNO E IL LORO COMPUTO NELLA MATERIA CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE E LAVORISTICA”

Roma, 18 -20 aprile 2011

**Tecniche di liquidazione del danno non patrimoniale:
equità e tabelle**

relatore:
dott. Damiano Spera
giudice del Tribunale di Milano

1. Le sentenze della Cassazione Sez. Unite 11.11.2008

Tra i vari principi di diritto enunciati dalle sentenze di San Martino della Cassazione Sezioni Unite, ai fini che qui interessano, giova richiamare quanto segue.

Affermano le Sezioni Unite che già **le sentenze gemelle del 2003** “*avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all’interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (n. 8828/2003) e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n. 8827/2003). Considerazioni che le Sezioni Unite condividono*”.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, biologico, perdita del rapporto parentale) “*risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione*”.

Le Sez. Unite riaffermano altresì **la nozione di danno biologico**, come danno conseguente alla lesione del diritto inviolabile della salute, **nell’accezione normativa di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni**, “*per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito*”.

Al contrario, la nozione di “**danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata**”; non ne parla la legge ed è inadeguata se si pensa che la sofferenza morale cagionata da reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo.

Nell’ambito del danno non patrimoniale il danno morale non individua una autonoma sottocategoria, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi, quello “*costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento*”.

Si noti, tuttavia, che le Sez. Unite, pur “seppellendo” il “danno esistenziale”, come voce autonoma di danno non patrimoniale, non disdegnano affatto di menzionare “**i pregiudizi esistenziali**”, che, in quanto conseguenza dell’illecito, sono meritevoli di risarcimento e fanno parte, in definitiva, del danno risarcibile ex art. 2059 c.c..

Aggiungono infatti le Sez. Unite che, superata la nozione di danno morale come patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, “*anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile*”.

“I pregiudizi di tipo esistenziale” sono risarcibili se costituiscono la **“conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto.. e cioè purché sussista il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 c.c.”** e devono rientrare nell’ambito dell’art. 2059 c.c. e, quindi, **nell’ipotesi di reato**, o di **un altro caso determinato dalla legge** o siano **conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona**. In quest’ultimo ambito, i pregiudizi conseguenti alla perdita del rapporto parentale (artt. 2, 29 e 30 Cost.), poiché attengono **“all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno**. Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell’ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. **“danno estetico”** che del c.d. **“danno alla vita di relazione”**), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica”. Ipotesi che si verifica nel caso di illecito che determina per l’altro coniuge l’impossibilità di rapporti sessuali.

Così concludono le Sezioni Unite: **bisogna distinguere se la “sofferenza soggettiva” sia “in sé considerata” o sia “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale”**. Ricorre il primo caso (ad esempio) nel dolore che subisca la persona diffamata. Se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza **“si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.** Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua nuova configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.

Alla luce di queste statuizioni, **risultò immediatamente evidente che non fosse più possibile continuare ad applicare la precedente Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale**, atteso che la medesima prevedeva la separata liquidazione del danno morale, nella misura da un quarto alla metà dell’importo liquidato per il danno biologico. Incorreva dunque anche questa Tabella nelle censure delle Sez. Unite, perché determinava una duplicazione di risarcimento del danno.

Pertanto l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ritenne la necessità di adeguare la Tabella milanese ai *dicta* delle Sez. Unite.

Dopo un appassionato dibattito, che ha visto protagonisti giudici ed avvocati (anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), il 25 giugno 2009 **“Le nuove Tabelle**

2009 del Tribunale di Milano” sono state definitivamente approvate, congiuntamente ai nuovi “*Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale*”.

2. Le premesse della nuova Tabella milanese

Ha ritenuto l’Osservatorio che **l’eventuale abbandono sistema tabellare si sarebbe tradotto in un infelice ritorno al passato**, con questo inconveniente: sarebbero state meno prevedibili le liquidazioni in sede contenziosa e, conseguentemente, sarebbero stati più difficili gli accordi transattivi in sede stragiudiziale.

Inoltre il ritorno all’equità pura (la c.d. giustizia del caso singolo) non avrebbe assicurato alcuna omogeneità di risarcimento a parità di grado di menomazione dell’integrità psico-fisica. Questa soluzione sarebbe stata altresì in contrasto con il principio enunciato dalla **Corte Costituzionale (sentenza n. 184/1986)**, secondo cui il giudice deve adottare un criterio di liquidazione che sia, per un verso, egualitario ed uniforme, al fine di evitare che, a parità di menomazioni psicofisiche, si riconoscano importi notevolmente differenti; per altro verso, elastico e flessibile, per adeguare la liquidazione del caso di specie all’effettiva incidenza dell’accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.

Del resto proprio da questo criterio direttivo e per queste finalità e per rendere più trasparente e prevedibile quel **giudizio di equità ex art. 1226 c.c.** che permea l’intero danno non patrimoniale, presero le mosse la Tabella milanese e (successivamente) il legislatore, prevedendo una liquidazione “standard” ed un’altra personalizzata (v. art. 5 della l. n. 57/2001 ed ora gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni).

Circa gli oneri di allegazione e prova per una compiuta personalizzazione del danno non patrimoniale **bisognava evitare il rischio di un’alluvione di istanze probatorie**, non gestibile nell’attuale processo civile.

La soluzione condivisa dai giudici e dagli avvocati milanesi, dunque, è stata la conferma del sistema tabellare, ma con gli opportuni aggiustamenti che consentano la gestione del processo ed il rispetto delle statuizioni delle Sezioni Unite.

Non vi sono ragioni per ritenere che le Sezioni Unite abbiano inteso negare l’esistenza e la risarcibilità delle sofferenze fisiche e morali in presenza di danno biologico. Le Sezioni Unite hanno semplicemente “bacchettato” i giudici (togati ed onorari), perché procedono a queste liquidazioni con errati automatismi tabellari. I giudici non si avvedono che, quando c’è lesione biologica, i pregiudizi conseguenti alla menomazione psicofisica - «il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare» e quello ravvisato nella pena e nel dolore conseguenti e cioè «nella sofferenza morale determinata dal non poter fare» - sono, in definitiva, **due facce della stessa medaglia, essendo la sofferenza morale «componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale»**. Il giudice deve quindi, con congrua motivazione, «procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico», valutando congiuntamente i pregiudizi anatomico-funzionali e le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.

Circa i **valori monetari**, va censurata l'inerzia del legislatore, che non ha ancora approvato la "Tabella dei valori economici", ex art. 138 Codice delle Assicurazioni.

Nel perdurante vuoto normativo, l'Osservatorio ha ritenuto opportuno salvaguardare comunque i valori monetari finora riconosciuti in relazione al grado percentuale di danno biologico.

Occorre distinguere tra il piano logico-giuridico attinente alla individuazione-descrizione del contenuto del danno non patrimoniale ed il piano meramente liquidatorio del risarcimento: la ri-comprensione logico-strutturale delle sofferenze fisiche e morali connesse col danno biologico nello stesso danno biologico, non comporta che il ristoro di quelle sofferenze debba oggi ritenersi già compreso negli importi precedentemente previsti per la liquidazione del solo danno biologico.

Per un verso, **una sentenza (sia pure delle Sezioni Unite) non può determinare una diminuzione dei risarcimenti sinora liquidati**, tanto più che le stesse Sezioni Unite non hanno mai (né avrebbero potuto) ritenere eccessive dette liquidazioni, limitandosi, invece, a censurare le erronee duplicazioni dei risarcimenti dei medesimi pregiudizi; per altro verso, i valori monetari milanesi sono stati accolti da sempre più numerosi uffici giudiziari d'Italia, anche laddove le condizioni economiche e sociali sono diversissime.

Infine, proprio in considerazione del **"peso nazionale" della Tabella milanese**, l'Osservatorio si è anche fatto carico di tener presente **le conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi.**

Ed allora, sulla base di queste premesse e finalità, è stata elaborata la nuova Tabella milanese, diversa già nel nomen iuris, non più "Tabella per la liquidazione del danno biologico" bensì **"Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica"**. La tabella è stata proprio in questi giorni **aggiornata con la percentuale del 2,8996**, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011.

La nuova Tabella prevede valori monetari riconducibili a quelli già riconosciuti precedentemente, sia a titolo di danno biologico che di danno morale, da liquidarsi dal giudice complessivamente all'esito di una unitaria personalizzazione del danno accertato.

Innanzitutto, come nel passato, ai fini di una corretta valutazione del danno, si tiene conto dell'età del soggetto e del grado percentuale della menomazione: la curva risarcitoria è funzione crescente della percentuale di invalidità e diminuisce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% (criterio già recepito dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni).

La Tabella prevede ora **un range di liquidazione del danno non patrimoniale** tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale.

Con il valore minimo il giudice liquida un importo che dia ristoro alle **conseguenze della lesione in termini "medi" e cioè «corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)**» (così i citati "Criteri orientativi"). Tutti questi

pregiudizi possono ritenersi, dunque, “standardizzabili” e cioè provati, anche presuntivamente, una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica dal medico legale.

Si tenga presente, tuttavia, che il C.T.U. non accerta una menomazione in astratto su una persona qualsiasi, ma l’incidenza di una specifica lesione all’integrità psicofisica, con tutte le peculiarità de caso concreto, su una persona determinata, con un preciso stato di salute preesistente. In definitiva, come è stato acutamente osservato dalla Medicina legale, **la prima vera personalizzazione è effettuata dal C.T.U.** e costituisce il contenuto della percentuale del danno biologico accertato.

E’ sulla base dunque di tale accertamento in concreto che il giudice potrà valutare che alcune generiche attività ed estrinsecazioni della personalità, come lavarsi, vestirsi, camminare, leggere, andare al cinema, ecc., proprie di ogni essere umano di una certa età e sesso, possono ritenersi precluse o limitate, in tutto o in parte, in presenza della menomazione psicofisica, senza la necessità di uno specifico onere di prova, attraverso **il ricorso alle presunzioni ed alle «nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» (art. 115 cpv. c.p.c.).**

L’avvocato avrà **l’onere di allegare e provare soprattutto mediante presunzioni le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva** normalmente conseguenti ad una determinata lesione dell’integrità psico-fisica: chi ha subito la lesione dei tendini della caviglia avrà qualche difficoltà nella deambulazione e una modesta sofferenza per tutta la vita. Ai fini di tale risarcimento, dunque, non è necessaria una prova rigorosa.

Il giudice, anche in assenza di specifiche e ulteriori allegazioni e prove, liquiderà il danno non patrimoniale, in relazione al grado percentuale di menomazione e all’età, nei valori “*medi*” riportati nella Tabella.

Invece, entro **il range di «aumento personalizzato»** previsto in Tabella, muta radicalmente il ruolo che dovrà essere assunto dai protagonisti del processo.

Il giudice procederà ad una «adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali ..., sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva» (così i citati “Criteri orientativi”).

Sull’avvocato graverà, quindi, l’onere di allegare e provare (ove possibile anche mediante presunzioni) le «particolari condizioni soggettive del danneggiato» e cioè i particolari pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima: una specifica usura lavorativa oppure la **«lesione al dito del pianista dilettante»** (e ciò a prescindere dagli eventuali ed ulteriori danni patrimoniali); l’avvocato dovrà allegare altresì se la malattia o i postumi permanenti siano stati particolarmente dolorosi, ecc.

A tal fine, il giudice dovrà specificare nel quesito al C.T.U. i peculiari pregiudizi provati nel processo, per verificarne il nesso di causalità con la menomazione psico-fisica.

Il C.T.U., sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo relativamente alle specifiche condizioni e abitudini di vita della vittima, dovrà accertare **se i peculiari pregiudizi siano conseguenza delle menomazioni e se**

queste ultime abbiano cagionato particolari sofferenze soggettive, sia durante l'inabilità temporanea che in conseguenza di postumi permanenti. Il C.T.U. potrebbe ad es. accertare che, per il modesto grado di resilienza della vittima, la degenza ospedaliera o la terapia riabilitativa siano state particolarmente dolorose.

Può essere prassi virtuosa **chiedere, in ogni caso, al C.T.U. quale sia il grado delle sofferenze soggettive conseguenti alle menomazioni accertate: irrilevante, scarso, medio, elevato, massimo.** Non a caso, sia in Francia che in Italia, sono state approntate apposite tabelle del dolore conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.

3. Danno non patrimoniale permanente derivante da lesione all'integrità psico-fisica

L'Osservatorio ha preso le mosse dai precedenti giurisprudenziali maggiormente ricorrenti. Ha così rilevato che nelle sentenze aventi ad oggetto le liquidazioni dei danni da lesione all'integrità psico-fisica, di regola, **per le micropermanenti (1-9%)** con la precedente Tabella il danno morale, in assenza di particolari allegazioni e prove, veniva liquidato nella misura di un quarto dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico. Dalla **invalidità del 10% in poi**, anche in difetto di specifiche prove, i giudici liquidavano a titolo di danno morale, una percentuale del danno biologico via via crescente, fino al massimo del 50% per invalidità superiori al 33-34%.

Si è ritenuto quindi di procedere, in primo luogo, alla rivalutazione del punto biologico base della vecchia Tabella secondo gli indici ISTAT, dall'1 gennaio 2008 all'1 gennaio 2009, pari a 2,0486%.

Per la costruzione della nuova Tabella del danno non patrimoniale 2009, tale punto base rivalutato è stato aumentato nella misura del 25% per le micropermanenti; al fine di **evitare "pericolosi gradini"**, l'aumento percentuale è stato via via incrementato dal 26% al 50% in relazione alle invalidità corrispondenti da 10 a 34 punti percentuali; questo incremento rimane poi costante sino al 100% di invalidità.

L'aumento personalizzato prevede, correlativamente, percentuali fino al 50% per tutte le micropermanenti e poi dal 49% sino al 25%, in relazione alle invalidità corrispondenti da 10 a 34 punti percentuali, rimanendo costante in tale misura fino al 100%.

In effetti, **con la vecchia Tabella milanese, il giudice aumentava il danno biologico fino ad un massimo del 30%** in considerazione delle «particolari condizioni soggettive del danneggiato» e, **successivamente, aumentava tale importo, a titolo di danno morale, sino al 50%**; in definitiva l'aumento massimo era pari all'80% dell'importo base (o più esattamente al 95% dell'importo base, aumentando del 50% l'importo base già aumentato del 30%).

Ora, in considerazione di una liquidazione unitaria del complessivo danno non patrimoniale, si è ritenuto equo determinare la forbice dei valori monetari tra un minimo (espressamente previsto in Tabella) pari al danno biologico aumentato, con le

modalità descritte, fino al 50% ed **un massimo, aumentato fino ad un valore complementare alla percentuale complessiva del 75%** (o più esattamente all'87,50% dell'importo base, aumentando del 50% l'importo base già aumentato del 25% per le micropermanenti, ovvero aumentando del 25% l'importo base già aumentato del 50% per le macropermanenti).

Una corretta applicazione della nuova Tabella comporta, quindi, che **il giudice non dovrà più liquidare una somma risultante dalla media degli importi previsti nel range tra il minimo e il massimo**, altrimenti risulterebbero ingiustificatamente aumentati i valori monetari liquidati. Al contrario, il giudice non dovrà riconoscere alcunché oltre l'importo tabellare previsto al minimo, in difetto di una specifica allegazione e, in caso di contestazione, prova (anche se presuntiva) di un peculiare pregiudizio anatomico-funzionale, relazionale o di sofferenza patiti dalla vittima.

In quest'ottica non dovrà apparire una contraddizione che il *range* di personalizzazione sia del 50% per le micropermanenti e del 25% per le macropermanenti.

Infatti, ben può verificarsi che il danno, relativo alla “voce” sofferenza fisica e psichica, sia molto elevato anche in conseguenza di lesioni di lieve entità (si pensi alla lesione del nervo trigemino, valutata nella misura del 4-5% di menomazione psico-fisica, che provoca talora sofferenze dolorosissime; si pensi all'amputazione della falangetta del dito mignolo di una bambina, per la quale è agevole presumere forti sofferenze psichiche nell'età adulta).

Per converso, circa la riduzione del *range* di personalizzazione previsto **per le invalidità superiori al 34%**, l'Osservatorio ha evidenziato che **nelle macroinvalidità le condizioni di vita del soggetto sono in gran parte compromesse** e si giustifica, quindi, l'aumento “standard” del minimo tabellare e, correlativamente, **un minore residuale spazio per comprovate personalizzazioni**.

L'Osservatorio non ritiene che nell'ipotesi di macrolesioni si verifichi ipso iure la lesione di altri diritti inviolabili della persona. Argomentare diversamente significherebbe far rivivere, sotto altre spoglie, l'ormai tramontato danno esistenziale, non conseguente alla lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona.

Tuttavia sarà sempre possibile che «il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti» (così i “Criteri orientativi”).

4. Danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione all'integrità psico-fisica

Anche per il danno non patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea si è proceduto alla rivalutazione all'1 gennaio 2009 (secondo gli indici ISTAT) del valore base di liquidazione del danno biologico, pari ad € 70,56 *pro die*. Tale importo è stato aumentato del 25% determinando in € 88,00, **ora rivalutato all'1.1.2011 ad Euro 91,00, il valore minimo di liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità**

totale, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze soggettive “standard”; quest’ultimo importo prevede un incremento di personalizzazione sino al 50% ed è quindi pari ad un massimo di € 132,00, **ora rivalutato ad Euro 136,00**.

Correlativamente, l’avvocato dovrà allegare i pregiudizi anatomo-funzionali, interrelazionali, di sofferenze soggettive subiti dalla vittima durante il periodo di inabilità temporanea. Tuttavia, se le allegazioni rientrano in quelle “*standardizzabili*” il giudice liquiderà l’importo minimo *pro die* sulla base della prova offerta soprattutto in via presuntiva, alla luce dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio. Al contrario, **l’onere di allegazione e prova sarà particolarmente gravoso ove vengano dedotte «particolari condizioni soggettive del danneggiato» ovvero particolari sofferenze soggettive patite dalla vittima.**

Anche ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, il C.T.U. dovrà precisare **la durata dei ricoveri ospedalieri**, se i trattamenti sanitari praticati e il decorso della malattia siano stati particolarmente dolorosi.

Conseguentemente, il giudice, ai fini di una corretta personalizzazione, dovrà tener conto dei ricoveri ospedalieri, degli **interventi chirurgici, della forzata permanenza a letto** (con eventuale necessità di assistenza per ogni bisogno fisiologico), dei particolari pregiudizi esistenziali ed inter-relazionali subiti dalla vittima durante il decorso della malattia (ad es. non aver potuto partecipare al saggio di danza preparato per un anno intero, non aver potuto godere della casa al mare durante il periodo estivo, non aver potuto partecipare al torneo annuale organizzato dalla bocciofila del paese, ecc.).

5. Quali sono le ragioni della fortuna della Tabella milanese?

Dal sondaggio pubblicato su “Guida al Diritto”, n. 4/2011, risulta che la Tabella milanese del danno non patrimoniale 2009, ha contribuito ad incrementare il successo di quelle precedenti ed **ora circa i 2/3 degli Uffici giudiziari d’Italia seguono, sia pure con qualche correttivo, i criteri meneghini di liquidazione del danno.**

Credo che i giudici degli altri Uffici giudiziari abbiano approvato innanzitutto le citate premesse da cui ha preso le mosse la nostra riflessione: condivisione delle statuizioni delle sentenze Cassazione Sez. Unite dell’11.11.2008 e conservazione dei valori monetari precedentemente applicati dalla giurisprudenza di merito.

Questa soluzione ha consentito di “**resistere**” agli “**interessati interpreti**” delle **compagnie assicuratrici**, secondo cui le Sezioni Unite avrebbero imposto una generale diminuzione dei valori dei risarcimenti, depurati sia dal danno da sofferenza che dai pregiudizi esistenziali.

La Tabella milanese **ha resistito** altresì alle pressioni di chi ha sostenuto che le Sezioni Unite avrebbero commesso un **grossolano errore nel pretendere la unitaria valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale** in esame, come sarebbe comprovato dal **D.P.R. n. 37/2009**, che disciplina le infermità da cause di servizio per il personale impiegato in missioni militari all’estero, nonché dal **D.P.R. n. 181/2009**, che disciplina la liquidazione del danno non patrimoniale alle vittime del

terrorismo e delle stragi di tale matrice: entrambi i provvedimenti normativi prevedono espressamente che **il danno morale può essere liquidato “fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico”**.

Anche la **Cassazione Sez. Terza (v. sentenza n. 29191/2008 e n. 5770/2010)**, in evidente dissenso con le Sezioni Unite, ha ripetuto che “nella quantificazione del **danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia** in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost., in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con la L. 2 agosto 2008, n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico”.

Non credo che questi **modesti interventi normativi (non sempre consapevoli)** e queste **sporadiche decisioni (non sempre coerenti) della Cassazione** possano demolire il rigore concettuale e le argomentazioni poste a fondamento dell’architettura del nuovo danno non patrimoniale disegnato dalle Sez. Unite.

La Tabella milanese ha resistito, infine, anche all’attacco degli esistenzialisti, che (come alcuni *marines* vaganti nella giungla del Vietnam) non hanno compreso che la guerra è stata persa e non è più possibile liquidare il danno non patrimoniale come un ragioniere: tot per il danno biologico + tot per il danno morale + tot per il danno estetico + tot per il pregiudizio alla vita di relazione + tot per l’attività hobbistica, ecc..

Al contrario, il giudice, dando conto dei parametri di valutazione, degli elementi di fatto che concorrono al proprio convincimento, delle ragioni che (eventualmente) impongono l’aumento personalizzato, potrà anche con un solo importo monetario liquidare il complessivo danno non patrimoniale patito dalla vittima.

Sulle parti grava l’onere di allegazione e prova, nei termini innanzi detti.

In questi due anni si è così potuto evitare che ogni processo civile, anche quello per un modesto danno permanente alla persona, richiedesse “**un’istruttoria da Corte d’Assise**”, per una personalizzazione effettiva e pregnante del danno non patrimoniale, secondo la lettura più rigorosa delle sentenze delle Sezioni Unite. Si è potuto invece reggere l’impatto della “rivoluzione” di San Martino, proprio grazie alla Tabella milanese e nonostante le modeste risorse umane e materiali a disposizione degli Uffici giudiziari.

La Tabella milanese è diventata, dunque, uno strumento razionale, semplice ed elastico in mano agli operatori: avvocati, compagnie assicuratrici, C.T.U. e giudice; ha consentito anche una sufficiente prevedibilità delle decisioni giudiziarie (agevolando le transazioni stragiudiziali) **ed una parità di trattamento** tra quasi tutti i distretti giudiziari (attenuando l’odioso fenomeno del *forum shopping*).

6. Ma quali sono le perduranti critiche mosse alla Tabella milanese?

La critica principale è che, così facendo si è dato uno “schiaffo” alle Sezioni Unite, **non personalizzando affatto il danno non patrimoniale.**

La risposta a questa censura è che **il giudice deve sempre motivare, sulla base della C.T.U. e delle allegazioni difensive le ragioni della somma liquidata e, pertanto, una minimale personalizzazione del danno non patrimoniale sussiste anche quando il giudice ritenga di non discostarsi dalla liquidazione cd. standard.**

E, conseguentemente e necessariamente, **il giudice deve liquidare un importo anche inferiore a quello “standard”,** quando le peculiarità della fattispecie concreta dimostrino che i pregiudizi anatomico-funzionali ovvero gli aspetti di sofferenza soggettiva o relazionali (per la modestia effettiva dei postumi permanenti o per la loro possibile emendabilità in futuro) siano inferiori a quelli “medi” generalmente corrispondenti a quella percentuale di lesione biologica.

E' pressoché massima di comune esperienza che **i pregiudizi (sia in termini anatomico-funzionali che di sofferenza soggettiva) conseguenti ad un “colpo di frusta” siano inferiori ad altri corrispondenti alla stessa percentuale di invalidità;** il giudice, quindi, in considerazione della fattispecie concreta, potrà sempre liquidare una somma inferiore a quella prevista dalla menzionata forbice tabellare. In definitiva in tema di danno alla persona **“di un minimo di risarcimento garantito non è più dato discorrere!”**.

Ovviamente diventa sempre più attuale il problema dell'accertamento da parte del C.T.U. della **lesione biologica, che deve essere rigorosamente provata ed effettivamente sussistente e non “desumersi”,** invece, quasi presuntivamente sulla base della (spesso) poderosa mole di documenti prodotti in giudizio (visite compiacenti, accertamenti diagnostici, costose cure riabilitative, ecc.).

Si pone un problema di rigore professionale e deontologico del C.T.U., ma anche (e più in generale) di Medicina legale.

Talora nel processo civile (anche al giudice) si insinua il dubbio che ad alcune menomazioni e patologie è attribuita una percentuale di danno alla salute un po' “gonfiata”. Altrettanti dubbi sussistono in relazione all'inabilità temporanea. **Spesso il C.T.U. riconosce troppi giorni di inabilità, totale o al 75% o al 50%,** anche per malattie che non appaiono sempre giustificabili. Teniamo presente che l'inabilità totale dovrebbe riconoscersi solo per la degenza ospedaliera o per postumi temporanei che davvero compromettano (pressoché) tutti gli aspetti anatomico-funzionali, relazionali e/o di sofferenza soggettiva della vittima.

Ma qui non posso che limitarmi a gettare un sassolino nello stagno!.. sperando che a queste perplessità dia una risposta esauriente la Medicina legale.

Secondo un'altra critica, invece, **la Tabella milanese avrebbe liquidato, sempre e per tutti, quanto prima previsto per il danno morale (così il Tribunale di Genova,** che continua – quasi polemicamente - ad applicare la Tabella milanese 2008, aggiornata con gli indici I.S.T.A.T.).

Ribadisco che l'esigenza primaria dei giudici milanesi mirava a salvaguardare i valori

monetari, prima ancora che le singole voci di danno.

Aggiungo che ora, dopo due anni di applicazione, in coerenza con le statuizioni delle Sezioni Unite, **non è più possibile discernere tra quanto (innanzi e cioè prima di quelle sentenze) liquidato a titolo di danno biologico e quanto riconosciuto a titolo di danno morale.** Si deve ora avere riguardo al nuovo valore monetario tabellare, che investe gli aspetti anatomico-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva unitariamente considerati. Ed anche l'aumento personalizzato ha riguardo a tutti tali aspetti del danno non patrimoniale e non solo alla componente soggettiva, come qualche autore ha invece erroneamente inteso.

Per altro verso **il giudice deve disapplicare la Tabella milanese allorché il fatto illecito sia stato commesso con colpa grave ovvero integri gli estremi del reato doloso.**

La componente della sofferenza soggettiva è di gran lunga maggiore allorché la lesione della propria salute o la morte del prossimo congiunto siano conseguenza di gravissima negligenza (viene amputato l'arto sano al posto di quello ammalato) o addirittura di una condotta volontaria: percosse o omicidio volontario.

7. Le micropermanenti: un nodo ancora da sciogliere

7.1. Premessa: l'ambito oggettivo di applicazione degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni

E' opportuno premettere alcune questioni correlate al danno alla persona nelle ipotesi in cui trovino applicazione gli artt. 138, 139 e 142 del D. Lgs. n. 209/2005, che ha approvato "Il codice delle assicurazioni private" (d'ora in poi chiamato "Codice").

Non è certamente possibile dare un ambito applicativo generale a queste norme.

L'art. 139 del Codice dispone, infatti, che *"Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri"* previsti in detta norma.

Nessuna disposizione analoga è contenuta nell'art. 138 del Codice, che disciplina il *"Danno biologico per lesioni di non lieve entità"*, che si limita a prevedere un decreto del Presidente della Repubblica che provveda alla *"predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: delle menomazioni.. e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto"*.

Tuttavia entrambe le norme in esame sono inserite nel "Codice delle Assicurazioni private" ed, in particolare, nel *"Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti"*.

Sembrerebbe dunque coerente, a mio avviso, dare alle due citate norme uno stesso ambito applicativo, limitato alle fattispecie rientranti nel menzionato Titolo X.

L'intento del legislatore, sia nei precedenti testi normativi (v. in particolare l'art. 5 L. n. 57/2001), sia nei lavori preparatori del Codice, è sempre stato quello di dare una

risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico, cominciando dai sinistri rientranti nell'assicurazione obbligatoria.

Pertanto, gli artt. 138 e 139 del Codice non saranno mai applicabili (almeno in via diretta, come si spiegherà più avanti) per il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo, conseguente a fatti illeciti che non rientrano nell'ambito della "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" (titolo X citato: artt. 122-160).

L'intero Codice è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 355, l'1 gennaio 2006.

Tuttavia, poiché **non sono state ancora approvate le tabelle previste dall'art. 138 del Codice**: "a) delle menomazioni all'integrità psicofisica compresa tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso", è evidente che l'intera disciplina del danno biologico per "macrolesioni" non può essere affatto applicata.

Trova invece immediata applicazione l'art. 139 del Codice per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità.

Infatti, sebbene il Codice (art. 354) abbia espressamente abrogato gli artt. 1,2,3,4,5,6 della legge n. 57/2001 e l'art. 23 della legge n. 273/2002, l'art. 139 in esame ha esattamente confermato i criteri di liquidazione adottati dalle norme abrogate, con l'avvertenza che detti importi sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale in base agli indici ISTAT costo vita. Ed infatti, con l'ultimo decreto ministeriale emanato in data 27.5.2010 (G.U. n. 137 del 15.6.2010) dal Ministero dello Sviluppo economico, sono stati adeguati gli importi risarcitori indicati nell'art. 139.

Inoltre, ai sensi dell'art. 354 del Codice, rimane in vigore il decreto 3.7.2003 del Ministro della salute - che ha approvato la "Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003 (art. 354), sebbene l'art. 139 in esame rinvii ad un ulteriore emanando decreto del Presidente della Repubblica su tale questione.

In definitiva, per effetto del coacervo di disposizioni normative, non v'è soluzione di continuità nell'applicazione dei criteri di liquidazione approvati ai sensi della legge n. 57/2001: i criteri liquidativi sono cogenti, per il giudice, ai fini della liquidazione del danno biologico, permanente e temporaneo, conseguente a sinistri stradali verificatisi successivamente al 4.4.2001 (e, cioè, alla data di entrata in vigore della ormai abrogata legge n. 57/2001 citata). Poiché, tuttavia, la corretta applicazione della normativa in esame non può prescindere dalla menzionata **tabella delle menomazioni**, **consegue che, effettivamente, la stessa risulta cogente per i sinistri verificatisi successivamente al 11.9.2003** (v. Cass. sentenza n. 11048/2009).

7.2. La Tabella milanese prevede le micropermanenti

E' opportuno altresì evidenziare che la Tabella milanese, come si è detto, prevede per le micropermanenti un aumento personalizzato **fino al 50%** e quella normativa solo **fino al 20%**.

Ma anche gli importi base sono di gran lunga diversi: **la Tabella normativa**,

confrontata con la Tabella milanese, è mediamente inferiore dal 45% al 25%, progressivamente passando dall'1% al 9%.

La differenza può essere scolpita con un esempio concreto.

Un ragazzo di 20 anni con postumi permanenti del 4% ed inabilità temporanea totale di giorni 20 ed al 50% di ulteriori giorni 20, può ottenere, a titolo di danno non patrimoniale, per la lesione permanente del bene salute, con i valori standard previsti dalla **Tabella milanese**, una liquidazione del danno di 5.909,00 (con aumento fino a complessivi Euro 8.863,50) e, per il periodo di malattia, la somma (standard) di Euro 2.730,00 (aumentabile fino ad Euro 4.080,00); il danno complessivo verrà liquidato nel **range 8.639,00 – 12.943,50**.

La stessa vittima, con l'applicazione della **tabella normativa**, invece, potrà ottenere, per i postumi permanenti, un importo base di soli Euro 3.654,66 (che può essere aumentato fino a complessivi Euro 4.385,59) e, per il periodo di inabilità temporanea, la somma di 1.294,80 (aumentabile fino ad Euro 1.553,76); il danno complessivo verrà liquidato nel **range 4.949,46 – 5.939,35**.

In conclusione l'importo liquidato con la tabella normativa è mediamente pari alla metà (circa) di quello scaturente dalla Tabella milanese.

Ciò premesso, bisogna ora distinguere se sia cogente o meno l'applicazione dell'art. 139 Codice delle Assicurazioni.

7.3. Se la Tabella normativa è di cogente applicazione

L'Osservatorio sulla Giustizia civile a Milano, in questi giorni, ha cominciato una riflessione critica sulle modalità con cui i giudici milanesi decidono le controversie in cui è stata accertato dal C.T.U. un danno non patrimoniale permanente nel *range* 1-9%.

Solo una minoranza esigua dei giudici milanesi ha ritenuto che l'importo tabellare normativo fosse esaustivo, tanto più in considerazione della necessità della unitaria liquidazione del danno non patrimoniale; ha ritenuto quindi la possibilità di una personalizzazione, nei limiti del 20% previsto dall'art. 139 in esame, solo per particolari sofferenze o altre condizioni soggettive.

Taluno, per ragguagliare la liquidazione ex art. 139 a quella scaturente dalla Tabella milanese, ha proposto la "**personalizzazione in senso verticale della tabella normativa**"; si argomenta che il legislatore non avrebbe tenuto conto dei pregiudizi esistenziali e di sofferenza, per cui il giudice dovrebbe modificare la percentuale di danno biologico indicata dal C.T.U., in modo da riconoscere alla vittima il più pingue risarcimento corrispondente ad una maggiore percentuale di invalidità.

L'assoluta maggioranza dei giudici milanesi ritiene che il legislatore non aveva affatto inteso liquidare in quegli importi anche il danno da sofferenza psichico-fisica (ex danno morale), per cui liquida a parte tale danno, disattendendo questa volta (non potendo fare altrimenti) i dicta delle Sezioni Unite sulla unitarietà del danno non patrimoniale.

Io avevo proposto il seguente iter motivazionale:

- il giudice deve muovere dal presupposto che, nei valori monetari disciplinati

dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non abbia affatto tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima;

- il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute;

- nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, potrebbe ritenere che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come «sofferenza soggettiva» non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari;

- conseguentemente, il giudice, procedendo ad «adeguata personalizzazione» del danno non patrimoniale, **liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore** che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. (v. Tribunale Milano, sentenza n. 2334/2009, in Altalex).

Come è noto **il Giudice di Pace di Torino**, Sezione Quinta civile, dr. Polotti di Zumaglia, con ordinanza in data 26.11.2009 (v. Guida al Diritto, n. 2/2010) ha invece ritenuto (tra l'altro) l'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 139 in esame e ne **ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione**, sul presupposto che non è consentito al giudice alcuna possibilità di adeguare la liquidazione del danno alla fattispecie concreta, essendo fissato un limite al risarcimento del danno alla persona, senza un adeguato temperamento degli interessi in gioco ed in violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza e di tutela giurisdizionale del danneggiato.

La Corte Costituzionale purtroppo ancora non si è pronunciata.

Tuttavia **la Cassazione (v. sentenza n. 19816/2010)**, in una fattispecie in cui era stato negato il risarcimento del danno morale, sul presupposto che la tabella normativa "non prevede la liquidazione del danno morale", ha accolto il ricorso, statuendo che le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale deve tener conto di tutti gli aspetti che tale danno assume. **L'art. 5 della legge n. 57/2001 (alla quale l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni riconduce) "si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico..** senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato... La sentenza impugnata ha commisurato la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, sulla base dell'errata interpretazione delle norme richiamate dal ricorrente e deve essere per questa parte cassata".

7.4. Se la Tabella normativa non è di cogente applicazione

In primo luogo va osservato che la nuova Tabella milanese non ha rinunciato (come

si è detto) a prevedere nuovi valori monetari anche per le micropermanenti, ritenendo la gran parte dei giudici che i valori monetari, previsti dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni per la liquidazione del danno biologico, non si applichino anche nelle ipotesi in cui tale Codice non trovi cogente applicazione.

Comunque la Tabella non prende posizione su tale questione. **La decisione su quale tabella applicare è rimessa alle valutazioni dei singoli giudici.**

Io applico la Tabella milanese.

Del resto come può ritenersi equo liquidare gli importi indicati nell'esempio sopra descritto?

E' ovviamente possibile ravvisare nella tabella normativa un criterio equitativo idoneo ad essere applicato anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

La Cassazione, invece, nella recente **sentenza n. 11048/2009**, ha ritenuto che la tabella ex art. 139 Cod. delle Assicurazioni, non avendo efficacia retroattiva, non può essere applicata dal giudice di merito se le parti non ne abbiano fatto **concorde istanza**.

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 397/2011, in un'ipotesi di danno non da circolazione stradale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Monza - che aveva applicato la tabella normativa - ritenendo che il criterio applicato dal primo giudice, assunto come parametro equitativo, non è concettualmente censurabile, tuttavia "a giudizio di questa Corte, **è più equo far ricorso ai criteri indicati nella vigente tabella predisposta dall'Osservatorio per la giustizia civile**. Detta tabella, infatti, indica valori più equilibrati, prendendo in considerazione tutti gli aspetti del danno non patrimoniale, adeguando il valore del punto non solo alla gravità della lesione, ma anche all'età del danneggiato e prevedendo, all'occasione, un aumento personalizzato di detto valore".

Altri giudici milanesi, al fine di superare **l'evidente iniquità di risarcire con valori diversi lo stesso bene salute leso, a seconda della sola diversità della genesi causale della lesione**, ravvisano nella tabella normativa un utile criterio equitativo da porre a fondamento della decisione. Tuttavia, e un po' contraddittoriamente, questi giudici sostengono in pari tempo che quei valori monetari devono essere aumentati di circa un terzo per dare compiuto ristoro al danno da sofferenza psico-fisica.

A mio giudizio è **davvero tortuoso l'iter motivazionale** che applica la tabella normativa, ma, in pari tempo, ne aumenta discrezionalmente i valori.

La tabella normativa, per univoca scelta legislativa, è limitata al settore della R.C.A., per **la espressa finalità di calmierare il mercato**, nell'auspicio che diminuendo gli indennizzi possano contenersi i premi assicurativi.

Ed allora la strada maestra sembra essere quella di applicare la Tabella milanese nelle ipotesi che non hanno ad oggetto l'assicurazione obbligatoria di cui al citato titolo decimo.

Io credo che si debba **accertare se la Tabella milanese abbia "la forza dell'effettività"** e cioè sia effettivamente adottata dai giudici anche in relazione alle micropermanenti.

Nei prossimi giorni l'Osservatorio sulla giustizia civile procederà ad una generale

ricognizione degli orientamenti adottati dai giudici (del Tribunale e della Corte d'Appello), che in numerose sezioni provvedono alla liquidazione del danno alla persona.

Ove dalla prossima ricognizione dei precedenti risultasse che la maggioranza dei giudici non applica la Tabella milanese, la mia proposta sarà la seguente: il giudice dovrebbe, per tutte le ragioni fin qui esposte, **applicare la tabella milanese con maggiore elasticità in tema di micropermanenti** e, quindi, in difetto di specifiche allegazioni e prova del danno non patrimoniale - in relazione sia ai pregiudizi anatomico-funzionali, sia a quelli dinamico-relazionali che di sofferenza psico-fisica – **dovrebbe ritenere che la fattispecie concreta non rientri tra le ipotesi “standard” e che i pregiudizi accertati abbiano un’entità inferiore a quelli “medi” previsti in Tabella, e, conseguentemente, dovrebbe diminuire fino al 20-25% il valore monetario indicato in Tabella** (percentuale solo occasionalmente coincidente con l’incremento dell’importo base effettuato con la Tabella 2009).

In tal modo si potrebbero ottenere **molteplici effetti positivi**:

- si supera definitivamente la genesi “storica” dell’importo monetario nato dalla fusione del danno biologico con il danno morale, perché il giudice aumenta o diminuisce il valore base indicato in Tabella in relazione (indifferentemente) agli aspetti anatomico-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva;
- si conferma in modo tangibile che i valori monetari della Tabella sono “medi” e cioè *“corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti”* (così i “Criteri orientativi” allegati alle Tabelle milanesi);
- si consente al giudice una più adeguata e completa personalizzazione del danno in base alle peculiarità della fattispecie concreta;
- si ottiene un risultato più elastico: 20-25% in diminuzione e 50% in aumento dell’importo tabellare, *range* che (nella sua massima applicazione in diminuzione) attenua le differenze con la tabella normativa e (nell’ampia possibilità di personalizzazione anche in aumento) può indurre i giudici ad una maggiore e condivisa applicazione della Tabella milanese.

8. Quid iuris se sussiste la prova della lesione del bene salute e di altri diritti inviolabili della persona?

Talora la lesione biologica si accompagna all’offesa di altri diritti inviolabili della persona: danno alla salute in conseguenza di una **violenza sessuale o di un sequestro di persona**, danno biologico psichico in conseguenza di un’**ingiuria**, oppure ancora danno alla salute da colpa medica con lesione altresì del **diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario**, ecc..

Nella **Tabella milanese edizione 2004** si indicava il seguente criterio direttivo: anziché aumentare la somma liquidata per il danno biologico (solo) fino al 50% per la liquidazione del danno morale, si proponeva:

“di aumentare fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico l’entità massima del risarcimento attribuibile per il danno non patrimoniale (diverso dal

biologico) unitariamente inteso (patema d'animo contingente + pregiudizi diversi derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto) ove, oltre al danno morale soggettivo, risulti una ulteriore significativa compromissione di interessi costituzionalmente protetti, diversi dal diritto alla salute”.

Ora la **Tabella milanese 2009-2011 ha completamente espunto questo parametro**, sul presupposto che non sia possibile indicare alcun criterio di liquidazione allorché la lesione del bene salute si accompagni a quella di altro diritto inviolabile della persona: nella casistica concreta può verificarsi che il danno alla salute sia minimale rispetto al danno più rilevante alla libertà sessuale, alla libertà personale, all'onore, alla reputazione, ecc.

E' opportuno in proposito richiamare la sentenza del Tribunale di Milano (R.G. n. 63691/03, del 16.12.2009); in quel giudizio erano stati provati **reiterati episodi di violenza sessuale effettuata dal “branco” ai danni di una minorenni**. Il C.T.U. aveva accertato un danno biologico permanente nella misura del 20% ed un'inabilità temporanea di circa sei mesi. Il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale tabellare corrispondente a tale invalidità per complessivi Euro 86.500,00 ed inoltre ha liquidato, a parte, la somma di Euro 150.000,00 per il danno non patrimoniale conseguente alla **“lesione dell'invioabile diritto di libertà sessuale”**, atteso che la violenza sessuale comporta la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e come tale acquista “autonomo rilievo rispetto alle sofferenze ed ai perturbamenti psichici che quella violenza naturalmente comporta”.

Ed ancora la Cassazione (v. sentenza n. 13530/2009), in un caso di **accertati atti di libidine commessi su una bambina di nove anni**, ha cassato la sentenza che aveva liquidato unitariamente (e con importi bassissimi) il danno subito dalla vittima, affermando il seguente principio di diritto: “la valutazione unitaria del danno non patrimoniale deve esprimere analiticamente l'iter logico ponderale delle poste (sinteticamente descritte e tipicizzate in relazione agli interessi o beni costituzionali del minore lesi) e non già una apodittica affermazione di procedere ad un criterio arbitrario di equità pura, non controllabile per la sua satisfattività. La posta del danno morale deve essere dunque comparata a quella del danno biologico, e non è detto a priori che il danno morale sia sempre e necessariamente una quota del danno alla salute... perché il danno morale non è soltanto *pretium doloris*, ma anche la risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana”.

Ed infine, appaiono certamente errate le sentenze che, nell'ipotesi di accertata colpa medica **“assorbono” nel risarcimento del danno da lesione del bene salute quello (affatto diverso) da mancato consenso informato al trattamento sanitario** ovvero liquidano quest'ultimo danno, in misura pari ai pregiudizi alla salute patiti dal paziente, anche in mancanza di colpa medica (e ciò in aperta violazione anche dei nuovi criteri sull'onere della prova in proposito dettati dalla recente sentenza della Cassazione n. 2847/2010).

9. Danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale

Per il danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale, la Tabella

milanese già prevedeva la liquidazione di un solo importo che tenesse conto del danno non patrimoniale complessivamente subito (esistenziale e morale), nell'ambito di un *range* predeterminato, che consentiva un'adeguata personalizzazione del pregiudizio, senza alcun automatismo risarcitorio.

Questa Tabella, quindi, non ha richiesto alcuna modifica strutturale.

Il giudice deve applicare la tabella di liquidazione nell'ambito di una forbice, che consente un'adeguata valutazione delle circostanze concrete «tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta» (così i “Criteri orientativi”).

I nuovi valori tabellari, aggiornati al 1.1.2011 sono quelli riportati nella Tabella.

In relazione al **danno conseguente a grave lesione del rapporto parentale**, si devono confermare le valutazioni espresse nella precedente Tabella: disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al prossimo congiunto, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della **quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche per presunzioni)**.

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui alla perdita del rapporto parentale, da applicare allorché venga accertato il massimo sconvolgimento della vita familiare.

Sia per la perdita che per la grave lesione del rapporto parentale, è stata confermata la tabellazione solo per **i prossimi congiunti del nucleo familiare** (genitori, figlio, coniuge non separato o convivente *more uxorio*, fratello) e del nonno della vittima.

Ancora non vi sono precedenti in numero sufficiente per procedere alla tabellazione di altri prossimi congiunti della vittima primaria.

Ciò non comporta, automaticamente, che il giudice non possa procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale fatto valere di altri parenti della vittima; significa solo che, in ipotesi di accoglimento di siffatta domanda, il giudice provvederà con “criterio equitativo puro”.

Anche nell'applicazione della Tabella del danno non patrimoniale da perdita o grave lesione del rapporto parentale, il giudice dovrà rifuggire da facili automatismi, ancora più deprecabili perché non vi è (di regola) alcuna lesione del bene salute medicalmente accertabile. **Il giudice dovrà procedere ad adeguata personalizzazione e liquidare importi inferiori o maggiori di quelli tabellari in ragione delle peculiarità del caso concreto.**

Anche in tema di perdita o grave lesione del rapporto parentale (come in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona ed, ancora più in generale, in tutte le ipotesi di applicazione dell'art. 2059 c.c.) devesi ribadire che **il danno non è mai in re ipsa**, riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è danno conseguenza che

deve essere allegato ed accertato, sia pure mediante presunzioni.

Il giudice, nell'ambito del *range* tabellare, personalizzerà il danno in esame.

La Cassazione (v. sentenza n. 26505/2009) ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il danno da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, **contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno** ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari Tribunali della Repubblica, in particolare quello di Milano”.

Ed ancora “Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un figlio, il giudice di merito legittimamente può prendere in considerazione, in vista di una valutazione equitativa personalizzata, la **composizione della famiglia nella sua globalità**, per cui - pur dando per pacifico che il valore della vita non è mai compensabile con una somma di denaro - non è illogico affermare che la perdita di un congiunto sia meglio tollerata nell'ambito di una famiglia numerosa di quanto non avvenga ove il defunto fosse l'unico familiare o parente esistente” (Cass. sentenza n. 3581/2010).

La Cassazione (v. sentenza n. 16018/2010) ha altresì affermato che “Secondo l'*id quod plerumque accidit*, gravi affezioni o preoccupanti patologie di un congiunto intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti (Cass., 28 febbraio 2008 n. 5282). Sotto altro profilo, **l'accertata mancanza di convivenza del soggetto danneggiato** con il congiunto deceduto può rappresentare - come nella specie - un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, con derivante influenza di tale circostanza esclusivamente sulla liquidazione dello stesso (ma non certo escludere, di per sé, la sussistenza di tale danno)”.

La Cassazione ha anche implicitamente esaminato **la morte del nipote** nella sentenza n. 3289/2006, in cui si conferma che la vastità e coesione del nucleo familiare sono elementi rilevanti nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Va osservato infine che anche il *range* dei valori indicati nella tabella milanese si giustifica allorché la morte o la grave lesione del bene salute del prossimo congiunto siano conseguenza di una condotta colposa. **Il giudice deve, invece, discostarsi da questi parametri allorché il fatto illecito integri gli estremi della colpa grave o, addirittura del reato doloso.**

Infatti (senza necessariamente aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo”) è indubbio che, in queste ipotesi, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze fisiche e psichiche patite: le lesioni subite a seguito di sequestro di persona o di intervento sanitario effettuato da chirurgo ubriaco producono ben altre sofferenze di quelle conseguenti ad un (normale) incidente stradale (la Cassazione, nella sentenza n. 702/2010, ha affermato che, ai fini della liquidazione del danno morale, si deve tener conto oltre che “delle condizioni soggettive della persona umana” anche “*della gravità del fatto*”).

Ciò vale anche per le vittime secondarie.

Si pensi **al dolore ed al trauma psico-fisico del figlio che, aggredito da malviventi, assiste alla morte del padre, che, accorso in suo aiuto, viene anch'egli percosso e**

colpito a morte. Il danno non patrimoniale, in una simile ipotesi, dovrebbe essere pari a **due o forse anche tre volte il massimo tabellare previsto dalla Tabella milanese**, perché credo che la sofferenza (permanente) sia due o tre volte maggiore di quella che può patire il figlio per la morte del padre in conseguenza di un (banale) incidente stradale.

Per converso, anche nelle ipotesi di danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale **non vi sono “minimi garantiti”** e il giudice potrebbe addirittura non liquidare alcunché se (ad esempio) fosse provato che **il marito ha brindato con l'amante alla notizia della morte della moglie** ovvero fosse provato che il fratello (Caino) odiava il fratello poi deceduto.

Non deve dunque scandalizzare una sentenza che accerti la lesione del diritto inviolabile, ma rigetti integralmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Sono ora invece definitivamente superati i problemi dell'adeguamento dell'entità del risarcimento al **tenore di vita del luogo di residenza del danneggiato nonché della rilevanza o meno della sua condizione di straniero** ai sensi dell'art. 16 delle preleggi.

Nel passato si argomentava che se il danneggiato fosse stato residente in zone d'Italia o Stati (per lo più africani o asiatici) con più basso costo della vita, il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni o da perdita del rapporto parentale dovesse essere proporzionalmente diminuito.

La Tabella milanese non ha approvato questo criterio.

In primo luogo, laddove sono in gioco diritti inviolabili della persona non è legittimo e ripugna prevedere siffatte discriminazioni; in secondo luogo, la Tabella milanese ha sempre avuto una **“vocazione nazionale”** e sarebbe stato quindi contraddittorio elaborare una Tabella milanese *solo* per i milanesi; in terzo luogo, prevedere diminuzioni dei risarcimenti, avrebbe comportato, coerentemente, prevedere anche modalità di aumenti laddove fosse risultato provato un più alto costo della vita nel luogo di residenza del danneggiato; in quarto luogo, il processo sarebbe stato gravato da ulteriori e complessi oneri di allegazione e prova sull'attuale o futura residenza (o domicilio) del danneggiato.

La Cassazione (sentenza n. 4484/2010), seguendo un indirizzo già prospettato dalla giurisprudenza di merito, ha definitivamente stigmatizzato: **“l'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona** dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) (Cass. 7 maggio 2009, n. 10504). Tali principi discendono direttamente dalla Costituzione (art. 10 comma 2) nonché dal T.U. sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286) che hanno superato e in parte modificato quanto previsto dall'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare, l'art. 2 del D.L.vo n.

286/1998 prevede che allo straniero siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona (comma 1), nonché la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, con parità di trattamento con il cittadino. Non c'è dubbio che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni conseguenti ad infortunio stradale rientri tra tali diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, espressamente tutelato dalla Costituzione”.

La Cassazione (v. sentenza n. 450/2011) ha affermato recentemente il seguente principio di diritto: “Interpretando l’art. 16 delle preleggi alla luce degli artt. 2, 3 e 10 Cost. per il principio della gerarchia delle fonti, poiché costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all’integrità psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione di tali diritti, può essere fatto valere con l’azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, di cui all’art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi **non solo contro il danneggiante** (o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma **anche con l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore o del Fondo di Garanzia per le vittime della strada**”.

10. Uno sguardo alle Tabelle degli altri Uffici giudiziari

Negli altri uffici giudiziari ci sono “**microtabelle**” che talora sono seguite da pochi giudici e che contribuiscono al clima di confusione generale, senza apportare alcun effettivo beneficio al servizio giustizia.

Credo che sia inammissibile che il danno alla persona venga liquidato a **Palermo** circa un terzo in meno di quanto liquidato a Milano.

E’ altrettanto inammissibile che a **Brindisi** si proceda in ordine sparso: nel Tribunale si utilizza la tabella leccese, ma con correttivi; nella sede distaccata di Ostuni si applica la tabella milanese; nella sede distaccata di Fasano si applica la tabella milanese ma con correttivi; nella sezione distaccata di Francavilla si seguono i criteri adottati dalla Corte d’Appello di Lecce! (v. Guida al Diritto n. 4/2011).

Purtroppo anche la tabella di liquidazione del danno biologico 2011, approvata dai giudici di **Roma**, lascia molto perplessi.

La “**Tabella di liquidazione del danno biologico**” **continua ad essere separata da quella di “Liquidazione dell’ulteriore danno non patrimoniale”**, con cui in realtà si liquida il solo danno morale - sul presupposto che trattasi di “voce di danno, dotata di logica autonomia” - in relazione proporzionale al danno biologico. E’ previsto un *range* di personalizzazione motivata in base alle allegazioni e prove acquisite, con la previsione di “fasce di oscillazione che attribuiscano un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto.. è evidente che la divaricazione della forbice segue un andamento crescente in misura proporzionale alla gravità della lesione”.

A mio giudizio questa soluzione è in assoluto contrasto con i dicta delle Sezioni

Unite.

Inoltre la tabella romana muove dal presupposto che i margini di personalizzazione debbano aumentare con l'aumento della percentuale di invalidità.

Come si è visto, invece, la Tabella milanese muove dall'opposto presupposto che nelle macroinvalidità le condizioni di vita del soggetto sono in gran parte compromesse e si giustifica, quindi, un forte aumento "standard" dell'importo tabellare base e, correlativamente, un minore residuale spazio per comprovate personalizzazioni.

La curva della tabella romana prevede valori monetari più bassi di quella milanese fino al 50% (circa) di invalidità e poi via via più elevati fino al 100%.

Il ragazzo di 20 anni con 1% di invalidità ha un risarcimento medio di Euro 727,00 (aumentabili fino a Euro 890,00) per la tabella romana ed Euro 1.244,00 (aumentabili fino ad Euro 1866,00) per quella milanese; e, rispettivamente, per una invalidità del 5% a Roma si liquidano 7.611,00 (aumentabili fino ad Euro 9.323,00) ed a Milano Euro 7.775,00 (aumentabili fino ad Euro 11.662,00); per un'invalidità del 10% a Roma Euro 18.398,00 (aumentabili fino ad Euro 23.917,00) ed a Milano Euro 23.511,00 (aumentabili fino ad Euro 35.031,00); per un'invalidità del 20% a Roma Euro 48.977,00 (aumentabili fino ad Euro 67.343,00), a Milano Euro 74.017,00 (aumentabili fino ad Euro 102.883,00); invalidità 50% a Roma Euro 316.887,00 (aumentabili fino ad Euro 507.019,00) a Milano Euro 396.520,00 (aumentabili fino ad Euro 495.650,00); invalidità del 99% a Roma Euro 1.037.027,00 (aumentabili fino ad Euro 1.970.351,00) a Milano Euro 1.015.656,00 (aumentabili fino ad Euro 1.269.570,00).

11. Conclusioni

È dunque auspicabile che gli Osservatori sulla giustizia civile dei diversi uffici giudiziari mettano da parte ingiustificati localismi per porre fine all'attuale giurisprudenza a "cantoni", che favorisce il deprecato "*forum shopping*", particolarmente odioso in tema di risarcimento del danno alla salute.

Tuttavia le esposte argomentazioni comprovano come sia sempre più difficile e complesso districarsi tra normative parziali, principi costituzionali, sentenze delle Sezioni Unite e tabelle degli uffici giudiziari.

Basti pensare al "delirio" che può verificarsi in una causa di incidente stradale, in cui per il danneggiato macroleso si applica la Tabella milanese, mentre per un altro danneggiato con micropermanenti il danno alla persona va accertato e liquidato con la cogente applicazione della "tabella delle menomazioni" e della "tabella dei valori monetari", richiamate dall'art. 139 dello steso Codice; ma se si tratta anche di infortunio *in itinere*, ai fini dell'accertamento dell'indennizzo dovuto dall'INAIL, si deve fare riferimento alla "Tabella delle menomazioni" ed alla "tabella indennizzo danno biologico" richiamati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000; ovviamente di tutti siffatti metodi di calcolo si dovrà tenere conto ai fini dell'accertamento dei diritti di rivalsa delle compagnie assicuratrici e dell'INAIL e del "danno differenziale" fatto valere dalla vittima.

Si noti poi che il citato art. 13 dispone: *“In attesa della definizione di carattere generale del danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico”*; e l’art. 139 è comunque limitato al solo danno biologico per lesioni di lieve entità, *“derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”*.

E’ di tutta evidenza che per espressa volontà legislativa non si tratta di disciplina generale del danno alla persona.

Ritengo dunque che si debba porre fine a queste norme disorganiche ed alla funzione di “supplenza tabellare” esercitata dai vari Osservatori sulla giustizia civile: il legislatore dovrà porre in agenda l’approvazione di una legge avente ad oggetto la disciplina generale ed organica del danno alla persona, da inserire nel codice civile.

dr Damiano Spera

ALLEGATI

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

Nuove tabelle "2011"- Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale

L'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, nella riunione del 23.3.2011, ha deciso di aggiornare i valori indicati in questo documento e nelle allegate tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Gli importi sono stati quindi aggiornati con la percentuale del 2,8996, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011. La tabella da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica è stata arrotondata (per eccesso-difetto) all'Euro e quella da perdita e grave lesione del rapporto parentale è stata arrotondata (per eccesso-difetto) alla decina di Euro.

§ I Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008:

- individuavano valori "standard" di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
- prevedendo poi la liquidazione del c.d. "danno morale" in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
- nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori "standard", in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'*Osservatorio per la giustizia civile di Milano*, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

Si propone quindi la **liquidazione congiunta**:

- del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
 - e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,
- vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
- c.d. danno biologico "standard",
 - c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
 - c.d. danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:

- a una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);

- a una percentuali di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
 - sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
 - sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),

ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione **oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali** rispetto alla casistica comune degli illeciti. La **versione finale delle nuove Tabelle** -varata nella riunione dell’*Osservatorio* del 28 aprile 2009 e qui allegata e **aggiornata**- segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla **liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica**, in particolare:

- individuando il **nuovo valore del c.d. “punto”** partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti ¹ (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, c.d. danno biologico permanente),
- aumentato
- --in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”--
- di una percentuale ponderata
- (dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%),
- così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
- e prevedendo inoltre **percentuali massime di aumento** da utilizzarsi in via di c.d. **personalizzazione**.

§ II A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’*Osservatorio* propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona.

In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone:

- per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a **un giorno di invalidità temporanea al 100%**,
- una forbice di valori monetari,
- da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00
- (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %),

onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Punto biologico 2008 riv. al 2009	Aumento %	Punto danno “non patrimoniale” 2011	Aumento personalizzato
Euro 70,56	25%	Euro 91,00	Fino a max Euro 136,00

¹ Il valore del “punto” di cui alle Tabelle precedenti è riportato nelle nuove Tabelle -rivalutato al 2009- nella colonna all’estrema sinistra di ogni pagina.

§ III A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'*Osservatorio* propone infine anche un **adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**, secondo la seguente tabella (nella quale è stato inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote), prevedente una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

		rivalutato al 2011			
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto					
				Da	a
<i>A favore di ciascun genitore per morte di un figlio</i>				€ 154.350,00	€ 308.700,00
<i>A favore del figlio per morte di un genitore</i>				€ 154.350,00	€ 308.700,00
<i>A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto</i>				€ 154.350,00	€ 308.700,00
<i>A favore del fratello per morte di un fratello</i>				€ 22.340,00	€ 134.040,00
<i>A favore del nonno per morte di un nipote</i>				€ 22.340,00	€ 134.040,00

§ IV Anche nell'ipotesi di grave lesione della salute del familiare l'*Osservatorio* ribadisce quanto già esposto dal 2004 (e solo per mero errore materiale non espressamente enunciato nella Tabella 2009): la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare.

Milano, 12 aprile 2011

Per l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano
dr Damiano Spera

Alcune sentenze sul danno non patrimoniale

a) Tribunale di Milano, sentenza n. 5764/2010

In data 09 giugno 2004, l'attore si recava presso l'Istituto Stomatologico convenuto per l'avulsione dell'elemento 48; l'attore, dopo essere stato sottoposto ad anestesia locale, accusava un malore; all'attore veniva, pertanto, somministrata una flebo ed eseguito un elettrocardiogramma; tornato alla normalità, veniva sottoposto, da parte del dott. convenuto, ad intervento chirurgico; a seguito dell'intervento, l'attore accusava una serie di disturbi quali perdita della sensibilità di una porzione di lingua, perdita del gusto e dolore; in data 08 febbraio 2006, l'attore si recava presso un altro Ospedale, dove gli veniva diagnosticata una lesione nervosa del nervo trigemino destro.

Il CTU ha ritenuto: che erano state compiute durante l'intervento - da considerarsi non di speciale difficoltà - manovre incongrue, le quali avevano provocato la lesione del nervo linguale; era censurabile la condotta del dr. convenuto sotto il profilo della sufficiente prudenza; che il periodo di inabilità temporanea si è protratto per venti giorni al 50% e per quaranta al 25%.

Inoltre si afferma in sentenza:

- *“che il CTU ha rilevato che “l’attendibile sintomatologia dolorosa e di ipoestesia denunciata hanno probabilmente comportato, e comportano, una maggior fatica nell’espletamento del lavoro di impiegato bancario; tuttavia questa maggior usura è da ritenersi un aspetto estensivo e dinamico del danno biologico, quest’ultimo quantificabile nell’8/9% di inabilità permanente, che comporta inoltre anche una difficoltà nella vita di relazione”;*
- *che il giudice ha, dunque, chiesto al CTU di rispondere al quesito se “nel valutare nella misura dell’8/9% il danno biologico subito dall’attore ha già tenuto conto il CTU della attività di bancario espletata dal dott. Brina; se non avesse svolto tale attività, quale sarebbe stata la percentuale del danno biologico riconosciuta per questo tipo di lesione per un normale soggetto medio”;*
- *che il CTU ha risposto che “la lesione del nervo linguale è valutata in letteratura intorno al 5% di inabilità permanente e con ipoageusia totale....Nel caso in esame l’ipoageusia è parziale e localizzate nell’emilingua destra; il C.T.U. comunque, ha elevato l’inabilità permanente del periziando, all’8/9% tenendo conto sia della giovane età del paziente stesso, sia del lavoro svolto dal medesimo”;*
- *che sono state allegate spese congrue e necessarie per un totale di Euro 611,00.*

Questo giudice, ad eccezione della quantificazione del danno biologico, condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura...

Ebbene, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (anni 26 circa), del sesso e delle condizioni di vita del attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze

probatorie, tenuto conto altresì delle argomentazioni del C.T.U., tenuto conto, infine, dei criteri tabellari ora trasfusi nella nuova Tabella milanese del danno non patrimoniale, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di **Euro 11.000,00** (Euro 7.305,00 per danno da invalidità permanente al 5% per un soggetto di 26 anni aumentato del 50% circa per la personalizzazione del danno, in conseguenza dell'usura lavorativa e dei pregiudizi interrelazionali evidenziati dal CTU) ed **Euro 2.000,00** per il danno conseguente all'inabilità temporanea.

La corretta applicazione della Tabella Milanese implica che il danno biologico personalizzato venga liquidato aumentando in percentuale (per le micro permanenti fino al 50%) l'importo corrispondente al danno biologico "standard". In ogni caso, la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del bene salute, spetta esclusivamente al giudice e non al CTU. Non si condivide, quindi, la modalità con cui il C.T.U. ha effettuato la personalizzazione: aumento di 4-5 punti del danno biologico permanente (da 5% a 8/9%). Così operando, infatti, in considerazione dell'aumento più che proporzionale del valore punto (Euro 1.669,79 al 5% ed Euro 2.253,50 all'8/9%), si otterrebbe un aumento di gran lunga maggiore rispetto all'importo predetto (Euro 16.800,00 invece che Euro 11.000,00)".

b) Tribunale di Milano, R.G. n. 16735/2008, sentenza pubblicata il 21.1.2010

L'attore per colpa medica subiva un danno permanente nella misura del 5,5% ed un danno temporaneo di 45 giorni al 100%, di 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, con la precisazione (del C.T.U.) che il grado di sofferenza dell'attore fu certamente molto elevato nei primi 45 giorni.

"Il Tribunale ha ritenuto di personalizzare particolarmente il danno non patrimoniale soprattutto per i primi 45 giorni di inabilità temporanea, riconoscendo la somma di circa Euro 133,00 pro die, in considerazione delle particolari sofferenze subite dall'attore ed evidenziate dal C.T.U., nonché tenuto conto della circostanza che l'attore" trascorse tale periodo di tempo in ospedale.

c) Tribunale di Milano, sentenza n. 3047/2009

Il C.T.U. aveva accertato colpa medica dell'odontoiatra, con danno biologico permanente nella misura del 4% ed una inabilità temporanea protrattasi con varie percentuali (rispetto alla totale) per circa un anno.

L'inabilità temporanea, calcolata con il minimo tabellare, avrebbe comportato una liquidazione di circa Euro 10.000,00. Il Tribunale raddoppia tale importo con le seguenti argomentazioni:

"Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del

danno nella sua interezza.

Ebbene, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età al momento dell'accadimento (anni 55), del sesso e delle condizioni di vita dell'attore, delle risultanze probatorie, dell'espletata CTU, del disagio degli ulteriori interventi, dei criteri tabellari finora normalmente adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico permanente, temporaneo e morale, delle particolari sofferenze fisiche e psichiche che si accompagnano agli interventi odontoiatrici in esame che coinvolgono il nervo alveolare mandibolare e il trigemino, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, le somme già rivalutate di Euro 5.000,00, conseguente all'invalidità permanente, e di Euro 20.000,00, conseguente alla lunghissima e particolarmente dolorosa e debilitante inabilità temporanea....

Circa la richiesta di risarcimento del danno esistenziale giova inoltre richiamare quanto ritenuto dalla citata sentenza n. 26972/2008: "Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità". In definitiva "di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere". In ogni caso, laddove il giudice abbia liquidato il danno biologico e le sofferenze conseguenti non residua spazio per il risarcimento di ulteriori pregiudizi esistenziali, perché tutti già ricompresi in quelli già liquidati, risultando altrimenti certa la duplicazione risarcitoria del medesimo danno".

d) Tribunale di Milano, R.G. n. 27987/2004, sentenza pubblicata il 27.12.2009

Per un danno permanente stimato dal C.T.U. nella misura del 35%, il tribunale liquida la somma di Euro 190.817,00, "importo così calcolato operando equitativamente un incremento del 15% sul corrispondente parametro di stima, pari ad Euro 165.928,00, tenuto conto della particolare gravità del caso in esame, contraddistinto da un prolungato iter clinico e riabilitativo, decisamente impegnativo e condizionante, per consistenza, ogni altra esplicazione di attività del vivere quotidiano del soggetto".

e) Tribunale di Milano, sentenza n. 14234/2010, pubblicata il 14.12.2010

Come innanzi specificato, il Tribunale ritiene che la fattispecie concreta rientri nell'ipotesi delittuosa prevista dall' 590 c.p., atteso che certamente la puntura d'ago ha cagionato una seppur minima lesione del bene salute. Tuttavia ritiene il Tribunale che a detta lesione non consegua alcun danno risarcibile. Infatti ha così ribadito la Suprema Corte: "*Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)... come avviene nel caso del*

graffio superficiale dell'epidermide. (Cass SS. UU. 26972/08). Con riferimento al *quantum debeatur*, pertanto, la domanda di risarcimento del danno biologico formulata dal Fruggiero Cuono Domenico non può trovare accoglimento, dal momento che la lesione da puntura d'ago subita, non solo non ha inciso affatto sulla integrità fisica permanente dell'attore, ma non ha compromesso neppure in modo apprezzabile l'inabilità temporanea dello stesso.

La risarcibilità del danno non patrimoniale, nella fattispecie concreta, non può essere dunque conseguenziale alla lesione di un diritto inviolabile della persona, ma scaturisce in via immediata dal perfezionamento della fattispecie criminosa (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.)

La citata sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08, ha così statuito: *“Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza”*.

Ebbene nel nostro caso l'attore, improvvisamente ed involontariamente, si è trovato nella condizione di poter seriamente sospettare di aver contratto una grave malattia. Lo sconvolgimento emotivo, inizialmente, quando ancora non era certo da quale reparto dell'ospedale provenissero i rifiuti con i quali era venuto in contatto (traumatologia), è stato senza dubbio di grande impatto. Per il primo periodo dopo l'incidente, durante la terapia antivirale, l'attore ha certamente subito gli effetti di una grave sofferenza psicologica, temendo per la propria vita e per le ripercussioni negative che avrebbero potuto subire tutti i suoi familiari.

L'iniziale stato di panico è andato via via scemando, a mano a mano che le successive analisi cliniche confermavano l'esito negativo delle paventate malattie. Durante tutto questo tempo, tuttavia, la disperazione lasciava posto all'angoscia, nella attesa di sapere con certezza di essere fuori da ogni pericolo.

Lo stato d'ansia si placava soltanto un anno dopo l'infortunio, quando definitivamente gli esiti delle ultime analisi escludevano l'insorgenza di una qualunque patologia.

Tutto ciò premesso, considerata la descritta sofferenza morale subita dall'attore, l'entità della stessa nella sua fase iniziale e e la sua progressiva attenuazione questo Giudice, sulla base di una valutazione meramente equitativa, ritiene di poter liquidare la somma complessiva e già rivalutata di € **21.000,00**, di cui € 9.000,00 per i primi 3 mesi dopo il 24 settembre 1997, € 6.000,00 per i successivi 3 mesi, ed € 6.000,00 per gli ultimi 6 mesi.

Sussistono inoltre giusti motivi per riconoscere anche in capo alla moglie dell'attore, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale riflesso, subito a causa dell'infortunio occorso al marito. Questo Giudice, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso concreto, tra cui in particolare il pregiudizio alla vita sessuale della coppia, sulla scorta di una valutazione anche qui meramente equitativa, ritiene di poter liquidare la somma complessiva e già rivalutata di € **10.000,00**.

Nessun riconoscimento, infine, è dovuto ai figli minorenni all'epoca dei fatti, che non hanno potuto, data la giovane età, percepire alcun sensibile turbamento, neppure in via mediata. Va escluso altresì il diritto al risarcimento del danno per i figli maggiorenni, dal momento che, come confermato proprio da uno di essi durante l'interrogatorio libero, non sono neppure in grado di ricordare con esattezza cosa fosse accaduto al padre in quel periodo.

f) Tribunale di Milano, sentenza n. 3702/2011, pubblicata il 18.3.2011

Pertanto questo giudice rileva, *incidenter tantum*, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa di somministrazione di sostanze nocive.

Circa il danno subito, il CTU ha accertato che:

- l'attrice il 30.01.2005 ha riportato una sindrome da intossicazione di istamina o "*sindrome sgombroide*" nonché un'ischemia acuta subendocardica anteriore;

- ne è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 5, un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 75%, di giorni 20 al 50%, di giorni 20 al 25%;
- residuano postumi permanenti che configurano una riduzione dell'integrità psicofisica dell'attrice nella misura del 4-5%;
- invece, non vi è riduzione della capacità lavorativa generica/specifica del soggetto;
- non sono documentate in atti spese mediche.

Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura.

Circa il *quantum*, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia certamente subito il danno biologico e cioè quello derivante da illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, che, quale evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere in presenza delle accertate lesioni, e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produzione del reddito. Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato "in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella vita propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana" (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).

Inoltre, recentemente la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l'altro ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ai fini della liquidazione del danno biologico subito dall'attrice, questo giudice ritiene che occorra tenere conto delle modalità di verifica del fatto, integrante gli estremi del reato, che ha certamente provocato all'attrice sofferenze psicofisiche maggiori rispetto a quelle subite dalla vittima di un (comune) fatto illecito colposo.

Appare, dunque, opportuno procedere alla personalizzazione del danno con valori monetari eccedenti quelli stabiliti dai criteri tabellari normalmente applicati in questo Tribunale. Pertanto, tenuto altresì conto delle accertate invalidità, dell'età (anni 35), della circostanza che l'attrice è stata ricoverata in ospedale in terapia intensiva per alcuni giorni (vedi deposizione del teste Costa), dell'infarto miocardico acuto subito, dello shock psicofisico subito che inevitabilmente si riverbera sulle future abitudini alimentari di vita della stessa, con le inevitabili pregiudizievoli conseguenze interrelazionali, la complessiva somma di Euro 9.000,00, corrispondente alla liquidazione "standard" della tabella Milanese in relazione al danno alla salute permanente e temporaneo, va aumentata fino a concorrenza della somma (rivalutata ad oggi) di **Euro 25.000,00** per il complessivo danno non patrimoniale da lesione permanente e temporanea del bene salute.

g) Tribunale di Milano, sentenza n. 4440/2011, pubblicata il 31.3.2011

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Condominio di via xx, per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito per gli episodi di cui era rimasta vittima in data 8.6.2004 e 12.6.2004, danno quantificato in Euro 40.380,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, esponeva l'attrice che, nelle date sopra indicate, la stessa era rimasta bloccata per un apprezzabile lasso di tempo all'interno dell'ascensore del condominio - ove risiede -

unitamente al marito ed al figlio di solo un mese di vita. A seguito dei citati episodi, la stessa adduceva di aver subito stress acuto e blocco completo della produzione di latte...

Ritiene questo giudice che le domande proposte in giudizio dall'attrice debbano essere rigettate.

Dagli atti di causa, è risultato pacifico tra le parti che i fatti dedotti dall'attrice si sono effettivamente svolti nei termini dalla stessa esposti. Le difese dei convenuti e delle terze chiamate si sono essenzialmente soffermate sulla mancanza di un danno biologico apprezzabile economicamente a carico dell'attrice, ovvero sulla mancanza di nesso eziologico tra i fatti e le conseguenze dannose rappresentate dalla stessa.

Sul punto, questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura.

Lo stesso, in particolare, rileva in primo luogo la mancanza di adeguata documentazione medica a supporto della storia clinica dedotta dall'attrice; la mancanza di tali documenti avrebbe reso impossibile la ricostruzione del decorso clinico dell'attrice, non avendo il CTU altra fonte se non il racconto della parte. L'unico documento in atti (referto azienda ospedaliera Santa Corona di Pietra Ligure - doc. 8), redatto a distanza di oltre due mesi dai fatti, contiene una diagnosi di "toracoalgia atipica", senza però esplicitarne la causa, tanto da indurre il CTU ad affermare che "*Può essere che si trattasse di manifestazione ansiosa ma è mera ipotesi*".

Le conclusioni del perito sono quindi nel senso di mancanza di segni o sintomi psicopatologici nell'attualità della visita ed impossibilità di effettuare diagnosi medica tanto per il passato che per il presente. Nessun danno biologico apprezzabile è stato quindi rilevato in capo all'attrice.

Nel caso di specie, poi, non sussistono i presupposti per la liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte "*Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; ... (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); ... (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale*" (Cass. Sez. U, **Sentenza n. 26972 del 11/11/2008**); nessuna delle predette ipotesi è riscontrabile nel caso di specie.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attrice.

Per quanto riguarda le spese di lite, è rilevante che i fatti dedotti in causa sono stati riconosciuti ad opera delle altre parti del giudizio nel loro accadimento materiale, sebbene, come detto, non abbiano comportato un danno biologico apprezzabile né possono essere idonei al riconoscimento di danno non patrimoniale a carico dell'attrice. Tali fatti, tuttavia, hanno senz'altro determinato nell'attrice uno stato di paura e ansia sebbene transeunti; questo Giudice ritiene pertanto che tali circostanze giustifichino la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con conseguente condanna dell'attrice a rifondere alle altre parti la rimanente metà.

dr. Damiano Spera